

IL DECRETO DI COMMISSARIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO**1. Il decreto di commissariamento**

Il provvedimento muove dalla constatazione che "non è stata data attuazione" alla disposizione statutaria che prevedeva come figura di vertice delle aree coordinamento e amministrativa un "direttore generale" e che "da ciò deriva l'oggettiva impossibilità di un pieno ed effettivo raggiungimento degli scopi statutari con grave pregiudizio dell'interesse pubblico", nonché la compromissione della liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea.

Il provvedimento elenca, poi, cinque note con le quali la Commissione aveva rilevato la non conformità alla normativa comunitaria di atti e comportamenti gestionali di AGEA – peraltro risalenti ad anni precedenti la nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione interessati dal commissariamento – e proposto l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute in ambito FEAGA. Da tali note, secondo le motivazioni del provvedimento, "risulta documentalmente accertata una disfunzione gestionale particolarmente grave per i riflessi negativi nei confronti dei settori produttivi tutelati dall'Agenzia" disfunzione che ha anche "pregiudicato la funzione istituzionale di organismo pagatore dei finanziamenti comunitari". E tali negativi riflessi gestionali e finanziari vengono correlati all'"assenza di coordinamento dovuta all'incompleta attuazione dello Statuto, risultando concausa degli eccessivi ritardi dell'Ente nell'adempimento dei compiti istituzionali".

Per i motivi sopra esposti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene, quindi: a) "necessario ed urgente procedere alla nomina di un Commissario straordinario di AGEA per provvedere, in luogo degli organi statutari, alla completa attuazione delle disposizioni statutarie ed al corretto adempimento dei compiti istituzionali"; b) di "dover procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'adozione del presente provvedimento in difetto della comunicazione di cui alla norma citata, in ragione dell'urgenza qualificata riveniente dalle considerazioni e dai rilievi innanzi esposti"¹²⁵.

2. La sentenza di annullamento

Il TAR ha proceduto all'annullamento del decreto di commissariamento sulla base di due fondamentali considerazioni:

- a) mancata congruità dell'apparato motivazionale;
- b) mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

a) In primo luogo il TAR rileva che "l'Autorità emanante non ha fornito alcuna dimostrazione dell'urgenza, asseritamente qualificata a fondamento della omessa comunicazione di avvio di procedimento".

Al riguardo il TAR, tra l'altro, sottolinea che "la risalente collocazione temporale di alcune condotte omissive e/o inadempienti di AGEA" – ivi compresa l'inosservanza dell'attuazione della modifica statutaria che risale al 18 febbraio 2008, mentre l'insediamento del Presidente AGEA è stato disposto con atto del 1º febbraio 2010 – è tale da "consentire di escludere l'inderogabile impellenza dell'urgenza di provvedere, tale da integrare idoneo motivo per omettere il necessario avviso di procedimento".

b) In secondo luogo, il TAR rileva che nel provvedimento di commissariamento "non è dato rinvenire la presenza di elementi univocamente indizianti la presenza di un nesso di causalità – o, quanto meno, di occasionalità necessaria – intercorrente fra le disfunzionalità segnalate anche in ambito europeo e la mancata nomina del Direttore Generale" e che inoltre non risulta che l'Amministrazione vigilante abbia "mai mosso rilievi in ordine a carenze e/o ritardi che possano aver inciso sul perseguitamento delle finalità dell'Agenzia".

¹²⁵ La norma citata nel testo prevede, per ciò che in questa sede interessa: "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi...".

Il Commissario ha immediatamente provveduto al conferimento degli incarichi di direzione dei quattro uffici di livello dirigenziale generale (ivi compreso quello di Direttore generale) dando così attuazione a quelle disposizioni statutarie che avevano motivato lo scioglimento dell'ordinaria gestione e il commissariamento di AGEA¹²⁶. Il conferimento degli incarichi non ha inciso sulla continuità della direzione amministrativa di AGEA in quanto, di fatto, essi sono stati attribuiti al dirigente di prima fascia già incaricato della direzione dell'"area coordinamento" (Direzione generale) e a quello già incaricato della direzione dell'"area autorizzazione pagamenti" (titolarità dell'Ufficio monocratico).

Gli altri provvedimenti formali assunti dal Commissario nei circa sette mesi di permanenza in carica non risultano esplicitamente indirizzati alla soluzione di quelle disfunzioni gestionali e correlati negativi riflessi finanziari evidenziati nel decreto di commissariamento di AGEA: disfunzioni e correlati riflessi che, invero, lo stesso decreto attribuiva alla incompleta attuazione dello statuto ed, in sostanza, alla mancata nomina del direttore generale implicitamente visto come volano per la loro soluzione.

Rileva invece, che, durante la gestione commissariale, AGEA, quale socio di maggioranza, ha determinato e condiviso la decisione assunta dai soci di SIN s.r.l. di trasformare la società in società per azioni¹²⁷. Decisione, questa, contestata dal consiglio di amministrazione AGEA reinsediatosi dopo l'annullamento del decreto di commissariamento¹²⁸.

■ La gestione durante la fase del "reinsediatosi" consiglio di amministrazione
(6 febbraio-6 luglio 2012)

Il Cda reinsediatosi dopo l'annullamento del decreto di commissariamento è rimasto in carica per soli cinque mesi: dal 6 febbraio 2012, data di assunzione delle funzioni da parte del Presidente, al 6 luglio 2012 giorno antecedente l'entrata in vigore

¹²⁶ Cfr. delibere commissariali del 14 luglio 2011, n. 2 (direzione generale), n. 3 (direzione dell'Ufficio Monocratico), n.4 (direzione dell'Area coordinamento, affidata "ad interim" al Direttore Generale), n. 5 (direzione dell'Area amministrativa, anch'essa affidata "ad interim" al Direttore Generale). Il conferimento degli incarichi "ad interim" consegue alla circostanza che nell'organico AGEA erano presenti soltanto due dirigenti di prima fascia rispetto ai quattro uffici di livello dirigenziale generale previsti dallo Statuto (art. 15). Successivamente con delibera n. 27 del 17 novembre 2011 la direzione dell'"Area coordinamento" è stata conferita ad un dirigente di prima fascia di nuova nomina, sempre di provenienza interna AGEA.

¹²⁷ La trasformazione da srl a spa di SIN è stata deliberata dall'Assemblea dei soci SIN del 25 agosto 2011. Al riguardo vedere successivo paragrafo.

¹²⁸ Vedi qui di seguito.

del decreto legge¹²⁹ che, tra l'altro, ha rimodulato l'attribuzione delle funzioni assegnate ad AGEA e rideterminato gli organi dell'Agenzia.

In questi cinque mesi, il Cda si è riunito otto volte con ordini del giorno e correlate delibere orientati: da un lato, all'adozione di provvedimenti non assunti nei termini di legge dal commissario straordinario; dall'altro alla riconsiderazione, revisione e modifica di provvedimenti deliberati durante la gestione commissariale.

Da un lato, quindi, il Cda ha deliberato l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012¹³⁰; l'approvazione del piano di formazione del personale AGEA¹³¹; il documento programmatico triennale "Piano della performance"¹³².

Dall'altro lato, il Cda ha annullato e/o modificato atti di gestione del commissario straordinario relativi alle società controllate SIN e AGECONTROL ritenuti non opportuni sotto il profilo della incidenza economica sui conti delle citate società e, di riflesso, su quelli di AGEA quale loro di fatto unico "cliente" finanziatore¹³³.

In quest'ottica, il Cda ha deliberato: a) la revoca dei tre componenti del Cda di SIN Spa (il presidente e due membri) la cui nomina, a norma di statuto, spetta al socio pubblico AGEA¹³⁴; b) la indicazione dei nuovi componenti del Cda di SIN spa e, contestualmente, la rideterminazione del compenso annuo lordo complessivo ed

¹²⁹ Cfr. d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135).

¹³⁰ Cfr. delibera Cda n. 61 del 22 marzo 2012. Il preventivo deve essere deliberato entro il 31 ottobre (regolamento, art. 8.1).

¹³¹ Cfr. delibera Cda n. 55 del 15 marzo 2012. Il "Piano" deve essere predisposto entro il 30 gennaio (d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 7bis).

¹³² Cfr. delibera Cda n. 68 del 20 aprile 2012. Il "Piano" va annualmente redatto entro il 31 gennaio (d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, art. 10.1.a).

¹³³ Si legge, in effetti, nel verbale della prima riunione del Cda (15 marzo 2012): "...si impone un preliminare esame relativo alla presa in consegna del periodo commissoriale, in considerazione del fatto che gli effetti di tale periodo si protrarranno sulla gestione della nuova fase attuale. Ciò, in particolare, per quel che attiene le modifiche introdotte sullo status giuridico e sugli assetti degli organi amministrativi delle società controllate, spesso con rilevanti aggravii di costi di gestione".

¹³⁴ Cfr. delibera Cda n. 65 del 20 aprile 2012. La revoca, ai sensi dell'art. 2449.2,c.c., è "per giusta causa" in quanto, come si legge nelle motivazioni della delibera n. 65, "i comportamenti tenuti dagli amministratori della SIN in relazione alla ritardata presentazione del budget 2012, al rifiuto di consegnare ad AGEA documenti idonei a consentire il controllo della gestione operativa e all'attribuzione di compensi agli amministratori e consulenti...in violazione di norme di legge e in contrasto con i principi di contenimento della spesa pubblica, (hanno) irreversibilmente minato il rapporto fiduciario e costituiscono giusta causa di revoca dei tre amministratori SIN nominati da AGEA...". La sussistenza della "giusta causa" è stata contestata dal "revocato" presidente di SIN che ha citato AGEA a comparire davanti al Tribunale di Roma chiamato ad accertare e dichiarare la non sussistenza della "giusta causa" e a condannare AGEA al risarcimento dei danni patrimoniali (362,5 milioni di euro) e non patrimoniali per condotta lesiva della onorabilità (150 milioni di euro) (cfr. atto di citazione notificato il 4 giugno 2012). D'altra parte, anche in precedenza, gli amministratori revocati dal commissario straordinario avevano assunto iniziative giudiziarie per contestare il provvedimento commissoriale. AGEA in tutte le cause di cui si tratta è difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Va qui rilevato, per completezza di informativa, che le delibere richiamate in questa nota e nella successiva sono state assunte dal Cda AGEA sulla base di un parere - richiesto a due professionisti esperti rispettivamente per gli aspetti amministrativi/pubblicistici e per quelli civilistici/societari - articolato in una serie di questioni relative alla legittimità e liceità dell'attività posta in essere dal commissario straordinario con particolare riguardo: ai poteri conferiti al commissario dal decreto di commissariamento; alla trasformazione di SIN da srl a spa; alla modifica dei patti parasociali; alla decadenza del Cda di SIN srl e alla nomina del Cda di SIN spa; alla fissazione dei compensi dei consiglieri e del presidente SIN spa. Quesiti posti al fine di eventualmente intraprendere azioni che possano consentire l'eliminazione di illegittimità e/o illecitezza (cfr., al riguardo, verbale Cda AGEA del 4 aprile 2012, n. 18).

individuale loro spettante¹³⁵; c) la richiesta di convocazione dell’assemblea di SIN spa per modificare lo statuto della Società al fine di demandare all’assemblea dei soci di determinare non solo i compensi individuali e complessivo da corrispondere agli amministratori, ma anche l’ulteriore compenso per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche la cui definizione rientrava, secondo lo statuto in essere, tra le competenze del Consiglio di amministrazione SIN¹³⁶; d) l’annullamento della delibera commissariale che definiva i compensi dei componenti del Cda di AGECONTROL spa e la contestuale rideterminazione di tali compensi¹³⁷.

¹³⁵ Cfr. delibera Cda AGEA n. 66 del 4 aprile 2012. Nella parte motiva della delibera si sottolinea che “in esito alla trasformazione in spa i compensi complessivi degli amministratori SIN sono più che raddoppiati e che non sussistono ragioni idonee a giustificare tale incremento”. Sicché la delibera in argomento fissa in 160 mila euro (contro i 600 mila euro allora in essere) il compenso annuo lordo complessivo per i cinque consiglieri di amministrazione (ivi compreso il compenso per gli amministratori muniti di deleghe) e in 25 mila euro (contro i 36 mila) quello per singolo componente. In precedenza agli amministratori muniti di delega erano attribuiti compensi ulteriori di 114 mila euro per il presidente, di 214 mila euro per l’amministratore delegato (oltre ad un ulteriore compenso fino a 68 mila euro), di 24 mila euro per il vicepresidente.

¹³⁶ Cfr. delibera Cda AGEA n. 66 del 4 aprile 2012, n. 72 del 20 aprile 2012 e n. 76 del 2 maggio 2012 (delibera “d’urgenza” ratificata con delibera n. 78 del 24 maggio 2012), nonché art. 15.8 dello statuto SIN spa. A seguito di queste delibere il compenso da corrispondere ai singoli amministratori è di 25 mila euro lordo annui ed al componente del Cda investito della carica di presidente e amministratore delegato spetta un ulteriore compenso di 35 mila euro, per un totale di 160 mila euro.

Il nuovo testo dell’art. 15.8 dello statuto SIN approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 2 maggio 2012 risulta essere: “Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato con decisione dell’Assemblea dei soci; in aggiunta a quanto precede, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta un compenso determinato dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 2389 c.c.”.

¹³⁷ Cfr. delibera n. 75 del 24 aprile 2012 assunta in via d’urgenza dal Presidente AGEA e ratificata dal Cda con delibera n. 77 del 24 maggio 2012. La delibera commissariale annullata, con effetto “ex tunc”, è la n. 22 del 29 settembre 2011. I compensi sono stati rideterminati nella misura di annui lordi euro 82.050.000 per il presidente (contro i 120 mila euro della delibera commissariale) e 19.440.000 per i consiglieri (contro i 25 mila euro). La rideterminazione dei compensi è stata effettuata tenendo conto della diminuzione del 10% - eseguita sui compensi in essere prima della delibera commissariale (94,5 milioni per il presidente, 21,6 milioni per i consiglieri) – imposta per i compensi degli organi di amministrazione e di controllo dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art.6.6 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.3 Il Collegio dei revisori

1. Le riunioni

Nel triennio 2009-2011 il Collegio dei revisori si è riunito 33 volte ed ha partecipato con almeno uno dei suoi componenti a tutte le riunioni del Cda effettuate nel periodo¹³⁸.

2. L'attività

All'espletamento di quelle attività tipicamente correlate all'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa vigente¹³⁹, ha fatto da corollario un complesso di attività di accertamento, di monitoraggio, consultive, di indirizzo, correttive, poste in essere dal Collegio dei revisori quali riscontri e reazioni a disfunzioni organizzativi-aziendali, all'emergere di situazioni in essere, al manifestarsi di fatti e atti intervenuti nel triennio. Iniziative, queste del Collegio, da un lato di costante stimolo al miglioramento delle procedure, dei controlli, delle evidenze all'interno dell'Amministrazione per conformarli alle osservazioni e ai pareri del Collegio, e, dall'altro, di attenta considerazione e valutazione dell'aderenza alle norme delle delibere del Cda.

Rientrano tra le citate iniziative:

- il monitoraggio dell'evolversi della vicenda relativa ai 94,6 milioni di euro iscritti in bilancio quali crediti IVA vantati da AGEA nei confronti dell'Agenzia

¹³⁸ Negli esercizi in esame si sono succeduti due collegi dei revisori. Il primo, nominato con decreto n. 2616 del 16 aprile 2008 dal Ministro paaf per la durata di un triennio, è rimasto in effetti in carica fino alla data del 10 marzo 2010 (al presidente, cessato dall'incarico per raggiunti limiti di età nel dicembre 2009 era subentrato uno dei revisori supplenti) a seguito del rinnovo del collegio disposto con decreto Ministro paaf n. 6026 dell'11 marzo 2010. La nomina di questo secondo collegio dei revisori ha dato attuazione al d.l. 3 novembre 2008, n. 171 (convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 205) che, all'art. 4 sexiesdecies disponeva: "In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza, adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli d'amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli d'amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti". Nei modifiche allo statuto AGEA, deliberate dal Commissario straordinario in data 26 marzo 2009, sono state approvate dal Ministro paaf in data 30 dicembre 2009.

Il secondo collegio dei revisori, anch'esso nominato per un triennio fino al 10 marzo 2013, ha dapprima registrato la sostituzione in data 1 marzo 2012 del presidente collocato a riposo per raggiunti limiti di età, poi le dimissioni in data 27 giugno 2012 del presidente subentrato ed infine – nella composizione integrata da uno dei membri supplenti – l'entrata in vigore del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, art. 12 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) che, nel ridefinire la struttura degli organi di AGEA, ne ha determinato la cessazione dalle funzioni, in pratica esercitate fino alla riunione del 19 luglio 2012 essenzialmente motivata dalla necessità di eseguire la verifica delle scritture contabili dell'organismo pagatore ed il trimestrale controllo di cassa.

¹³⁹ Cfr. in generale: codice civile (art. 2397 e segg.) e regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (DPR 27 febbraio 2003, n. 97, artt. 79-83). In particolare per AGEA: Statuto (art. 9) e regolamento di amministrazione e contabilità (artt. 49, 82, 83, 84).

delle entrate e da ispettori di tale Agenzia contestati¹⁴⁰, cui ha fatto seguito la costante raccomandazione di considerare il credito IVA come non utilizzabile per la copertura dei disavanzi finanziari di esercizio in quanto indisponibile fino alla conclusione del contenzioso¹⁴¹;

- lo stimolo e l'attenzione indirizzati alla riconciliazione delle scritture dei cosiddetti "Conti B" accesi presso l'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI) con le scritture tenute da AGEA;¹⁴²
- la disamina dell'andamento delle procedure di esecuzione forzata presso terzi (Banca d'Italia e Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, in cui sono aperti conti correnti intestati all'Agenzia), per le quali il Collegio aveva formulato raccomandazioni intese alla cognizione della situazione dei pignoramenti, all'esecuzione del pagamento delle somme accertate in sentenza di primo grado entro il termine previsto dalle norme al fine di evitare l'avvio dell'esecuzione forzata, alla definizione di una procedura informatizzata a supporto dell'attività amministrativa di monitoraggio delle vicende correlate a pignoramenti;
- il costante richiamo alla necessità di una puntuale e continua attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi che ha stimolato l'inerzia dei servizi amministrativi e, nel triennio in esame, ha fatto emergere un saldo positivo, tra riaccertamenti in conto residui passivi e attivi, pari a ben 154,5 milioni di euro, evidenza, questa, della scarsa attenzione che i responsabili dei servizi avevano dato all'obbligo regolamentare di procedere annualmente alla cognizione dei residui¹⁴³;
- declaratoria di non conformità a norme di atti relativi al conferimento di incarichi professionali¹⁴⁴;
- rilievi relativi all'assunzione di atti di competenza del Cda da parte del titolare dell'Ufficio monocratico (istituzione capitoli di bilancio di cassa, attribuzioni di competenze ad uffici dirigenziali non generali);
- evidenziazione di errate allocazioni contabili di spese correnti;

¹⁴⁰ Cfr., al riguardo, Corte dei conti, Sezione controllo enti, Relazione AGEA, esercizi 2006-2008, par. 3.2.2.

¹⁴¹ Cfr. verbale n. 161 del 14 settembre 2011 e, da ultimo, Relazione sul conto consuntivo 2011, verbale Collegio dei revisori n. 171 del 23 maggio 2012. Per accadimenti relativi al credito IVA intervenuti nel 2012, vedere capitolo VI.5.

¹⁴² I "Conti B" accolgono: in entrata, i pagamenti a favore dei creditori (essenzialmente di aiuti comunitari) non andati a buon fine, spesso per mancata reperibilità del creditore; in uscita, i prelevamenti per una eventuale e successiva regolarizzazione di tali crediti.

Un gruppo di lavoro costituito nel 2009 dietro stimolo del Collegio dei revisori ha ora il compito di verificare con continuità l'evolversi della situazione dei citati "conti B".

¹⁴³ Cfr. Regolamento di amministrazione e contabilità, art. 42.

¹⁴⁴ Cfr. Verbali Collegio dei revisori n. 157 del 14 aprile 2011, n. 158 del 25 maggio 2011, n. 167 del 29 febbraio 2012, n. 168 del 20 marzo 2012 e n. 169 del 4 aprile 2012.

- rilievi in sede di monitoraggio dei versamenti da effettuare a favore del bilancio dello Stato;
- non conformità a legge di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

3.4 Il Consiglio di rappresentanza

1. La Corte dei conti già nella precedente relazione 2006-2008 aveva evidenziato sostanziali disfunzioni organizzative incidenti sia sulla convocazione ed effettuazione delle riunioni, sia sull'attività in concreto espletata sia, infine, sui rapporti tra Consiglio di rappresentanza da un lato e Presidente e Consiglio di amministrazione AGEA dall'altro¹⁴⁵. Disfunzioni essenzialmente connesse alle difficoltà operative di un organo plenario (ben dieci membri in rappresentanza degli interessi – sovente socialmente ed economicamente confliggenti – di sei diverse categorie professionali¹⁴⁶), ed all'ampia, e non ben definita, sfera di compiti attribuiti dalle norme al Consiglio che, se pur più analiticamente rimodulata dal "regolamento di funzionamento", ha comportato contrasti interpretativi con il vertice decisionale di AGEA incentrati sulle modalità di messa a disposizione di documenti ed informazioni nonché sul riscontro dato a proposte dello stesso Consiglio¹⁴⁷.

Per questo la Corte aveva raccomandato ai Ministeri vigilanti di attentamente valutare le evidenziate disfunzioni al fine di porre in essere iniziative di competenza atte a rivitalizzare, se necessario, le funzioni attribuite al Consiglio di rappresentanza¹⁴⁸.

2. Le disfunzioni operative hanno anche caratterizzato l'attività nel 2009 fino al 13 luglio, data di scadenza del Consiglio, con ben tre riunioni in cui non è stato raggiunto il numero legale dei membri previsto per la valida costituzione di tali riunioni¹⁴⁹.

3. Il Consiglio di rappresentanza dopo la ricordata scadenza del suo secondo mandato (13 luglio 2009) non è stato più rinnovato, e la sua istituzione è stata definitivamente abrogata con la normativa d'urgenza che ha ridefinito le funzioni e gli organi di AGEA¹⁵⁰.

¹⁴⁵ Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo enti relazione citata, par. 3.3.

¹⁴⁶ Cfr. d.lgs 27 maggio 1999, n. 165, art. 9.3.ter.

¹⁴⁷ Cfr. d.lgs n. 165/1999, art. 9. 3.bis e "regolamento di funzionamento" adottato direttamente dal Consiglio (e non sottoposto a nessuna approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 9.3.ter del citato d.lgs 165/1999) in data 15 luglio 2002 e modificato il 6 novembre 2002.

¹⁴⁸ Cfr. citata relazione, paragrafo 3.3.1.

¹⁴⁹ Il Consiglio di rappresentanza in carica fino al 13 luglio 2009 era stato nominato con d.m. paaf n. 956 del 14 luglio 2006.

¹⁵⁰ Cfr. citato d.l. n. 95/2012, art. 12.17 che ha abrogato l'art. 9 (organi di AGEA) del d.lgs 165/1999.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO TERZO
La struttura amministrativa

PAGINA BIANCA

1. L'organigramma

L'entrata in vigore nel febbraio del 2009 del nuovo statuto di AGEA¹⁵¹, ha determinato sostanziali modifiche nel modulo organizzativo del vertice amministrativo ed operativo aziendale ora incardinato sulla nuova figura del “direttore generale” – che sovrintende all'area di coordinamento e all'area amministrativa – e sulla riconferma della configurazione di struttura autonoma dell’“organismo pagatore”, alla cui direzione è preposto un “ufficio monocratico” con poteri esclusivi di organizzazione e di impiego delle risorse umane e strumentali di funzionamento messe a sua disposizione.

Le quattro articolazioni aziendali sopra elencate sono qualificate “uffici di livello dirigenziale generale” (centri di responsabilità di primo livello), a loro volta articolati in quattordici “uffici di livello dirigenziale non generale”(centri di responsabilità di secondo livello). Nel complesso, quindi, la nuova dotazione organica di vertice dell'Agenzia prevede diciotto dirigenti (quattro di prima fascia e quattordici di seconda fascia) contro i ventitré (cinque di prima e diciotto di seconda fascia) previsti dal precedente statuto¹⁵².

L'assetto organizzativo previsto dallo statuto ha però registrato la sua attuazione solo verso la fine del triennio in esame allorché, con delibere del commissario straordinario del luglio 2011, sono stati conferiti gli incarichi di direttore generale, di titolare dell'ufficio monocratico, di direttore (“ad interim”) dell'area coordinamento e dell'area amministrativa¹⁵³; con successiva delibera commissariale¹⁵⁴ la direzione dell'area coordinamento è stata poi conferita, in uno con la nomina a dirigente di seconda fascia, ad un dirigente di prima fascia già nei ruoli di AGEA. Sicché il modulo organizzativo di AGEA ha assunto la configurazione evidenziata nel seguente organigramma che rispecchia la situazione in fatto esistente al 31 dicembre 2011, con il commissario straordinario quale organo di vertice dell'Agenzia in luogo del consiglio di amministrazione.


¹⁵¹ Cfr. decreto interministeriale n.1683 del 18 febbraio 2009.

¹⁵² In merito a quanto riportato in sintesi nel testo vedere, più ampiamente, statuto (artt. 11-14) e regolamento del personale (artt. 11-17).

¹⁵³ Cfr. delibere commissariali n. 2, 3, 4, 5 del 14 luglio 2011.

¹⁵⁴ Cfr. delibera commissariale n. 27 del 17 novembre 2011.

ORGANIGRAMMA AGEA (al 31 dicembre 2011)



2. La consistenza del personale: dotazione organica e personale in servizio

La consistenza del personale registra nel triennio una riduzione di 35 unità quanto a dotazione organica e di 12 unità quanto a personale effettivamente in servizio, come evidenziato dalla tabella seguente.

AGEA. Dotazione organica e personale in servizio

Presenti in servizio al 1/1/09	Dotazione organica al 1/1/09	Posizione ordinamentale	Presenti in servizio al 31/12/11	Dotazione organica 31/12/11
3	4	Dir. I Fascia	2	4
14	13	Dir. II Fascia	10	12
17	17	subtotale	12	16
41	-	C5	35	-
-	-	C4	7	-
8	-	C3	117	-
124	-	C2	3	
-	-	C1	26	
173	210	subtotale	188	194
70	-	B3	56	-
8	-	B2	16	-
19	-	B1	3	-
97	94	subtotale	75	86
-	-	A3	4	-
5	-	A2	1	-
-	-	A1	-	-
5	13	subtotale	5	3
292	334	Totale	280	299

La rideterminazione della dotazione organica ha interessato sia i dirigenti di seconda fascia degli uffici dirigenziali di livello non generale (passati da 13 a 12), sia il personale non dirigenziale (diminuito da 317 a 283 unità) ed è correlata all'attuazione di disposizioni legislative emanate per la compressione degli oneri delle amministrazioni pubbliche¹⁵⁵.

3. La spesa per il personale

Nel triennio in esame AGEA ha speso per il proprio personale 60,1 milioni di euro, che hanno remunerato per 7,4 milioni di euro (12,3 per cento) le prestazioni del personale dirigente e per i restanti 52,7 milioni il personale non dirigente (87,7 per cento).

Sull'andamento della spesa in esame (in diminuzione nei singoli esercizi del triennio in confronto ai 21.631 milioni di euro dell'esercizio 2008) hanno influito, da un lato, la rideterminazione delle piante organiche e la correlata flessione del personale in servizio e, dall'altro, alcuni provvedimenti legislativi incidenti sui fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, sulle spese per missioni e sulle spese per attività di formazione¹⁵⁶.

¹⁵⁵ In particolare, per quanto in questa sede interessa, le delibere del consiglio di amministrazione di AGEA n. 9 del 24 giugno 2010 (riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale e della corrispondente dotazione organica) e n. 10 del 24 giugno 2010, poi annullata e sostituita dalla delibera n. 46 del 14 aprile 2011 (riduzione degli assetti organizzativi relativi al personale non dirigenziale) hanno dato attuazione a quanto imposto dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che all'art. 2.8.bis disponeva: a) la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 10 per cento della situazione in atto risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 74.1 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133); b) la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico così come rideterminata a seguito dell'applicazione del citato art. 74, d.l. 112/2008.

L'AGEA aveva già dato corso agli adempimenti previsti del ricordato art. 74 con delibera del Cda n. 353 (personale non dirigente) e 354 (personale dirigente di seconda fascia) del 20 novembre 2008.

¹⁵⁶ Cfr.: a) l'art. 67.5 del d.l. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) che stabilisce, a decorrere dall'anno 2009, la limitazione dell'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa nell'importo previsto per l'anno 2004 ridotto del 10 per cento; b) l'art. 6.12 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che impone la riduzione, a partire dall'anno 2011, delle spese per missioni nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; c) l'art. 6.13 del d.l. 78/2010 citato, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione delle spese per attività di formazione nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Alle riduzioni di spesa sopra elencate AGEA ha provveduto in sede di bilancio di previsione rispettivamente 2009 e 2011.

4. Le competenze corrisposte al personale dirigente

Le competenze contrattuali annue forse riconosciute al personale dirigente di AGEA sono evidenziate nel seguente prospetto che riflette la situazione in essere al 31 dicembre 2011.

AGEA. COMPETENZE CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DIRIGENTE

(migliaia di euro)

Dirigenti	Stipendio tabellare	Retribuzione Individuale Anzianità	Retribuzione posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Indennità ex art. 19 D.lgs 165/2001 (1)	TOTALE ANNUO LORDO	Indennità di risultato
Prima fascia							
Direttore Generale A	55,4	5,1	36,3	152,7	-	249,5	45,8
Dirigente B	55,4	2,9	36,3	92,0	-	186,6	27,6
Dirigente C	55,4	-	36,3	57,4	-	149,1	17,2
Seconda fascia							
Dirigenti D – I (2)	43,3	-	12,2	33,6	5,1	94,2	13,7
Dirigente L	43,3	3,7	12,2	33,6	-	92,8	13,7
Dirigenti M (2)	43,3	-	12,2	31,0	5,1	91,6	12,9
Dirigenti N	43,3	-	12,2	33,66	-	89,1	13,7

(1) D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 19 "Dirigenza. Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni".
(2) Dirigenti con contratto a tempo determinato.

5. Le consulenze e le collaborazioni

a) Le consulenze

- Lo statuto AGEA attribuisce al cda il compito di disciplinare le modalità d'affidamento di incarichi di consulenza ad esperti esterni nel rispetto della normativa nazionale di riferimento¹⁵⁷ e, in particolare, sottolinea che l'affidamento debba avvenire sulla base di criteri improntati al massimo rigore e comunque alla condizione

¹⁵⁷ Cfr. d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.6, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3.76-77.

che nessun dipendente in servizio all’Agenzia sia in possesso degli specifici profili professionali richiesti all’esterno¹⁵⁸.

Né i cda, né i commissari straordinari succedutisi nel triennio 2009–2011 nella gestione di AGEA hanno deliberato in merito al procedimento di attuazione della disposizione statutaria.

2. Nel corso del 2010 la normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica ha imposto anche agli enti pubblici non economici una drastica riduzione delle spese per consulenze a partire dall’esercizio finanziario 2011 commisurandone i relativi stanziamenti per impegni al 20 per cento delle somme effettivamente impegnate nell’esercizio 2009¹⁵⁹.

AGEA che nel 2009 aveva impegnato 68,5 mila euro per spese di consulenza ha stanziato nei bilanci 2011 e 2012 l’importo di 13 mila euro, in linea con la disposizione ricordata, impegnandone effettivamente nel 2011 solo 7 mila, come risulta nella tabella che segue.

AGEA. Consulenze: impegni esercizi 2009 – 2011

(euro)

Consulente		Consulenza			Impegno a consuntivo		
Professione	Periodo	Oggetto	Compenso (a)	Oneri c/amm.	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011
Dottore commercialista	01/01/2009 31/12/2009	Consulenza fiscale	54.900	13.615	68.515	-	-
Magistrato TAR Lombardia	09/11/2011 08/11/2012 (b)	Consulenza giuridica	36.000	7.200	-	-	7.000
			Totali	68.515	-	7.000	
(a) Compenso contrattuale: € per anno o per periodo, esclusi oneri riflessi c/amm.							
(b) Contratto interrotto dal 1° marzo 2012.							

¹⁵⁸ Cfr. statuto, art. 7. 2i.

¹⁵⁹ Cfr. d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6.7 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).